



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 738

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 12 maggio 2022

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 208)</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	17
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	18
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 197)</i> . . . . .	»	22
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	23
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 374)</i> . . . . .	»	33
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	34
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	40
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	43
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	49

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 18)</i> . . . . .	Pag.	52
--	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

---

Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 53
<b>Commissioni monocamerali d'inchiesta</b>	
Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 54
	<hr/>
<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 56



## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 12 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 208**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,20*

*AUDIZIONI INFORMALI SULL’AFFARE ASSEGNATO IN MATERIA DI DECLASSIFICAZIONE DI DOCUMENTI COPERTI DAL SEGRETO DI STATO (N. 915) DEL GENERALE DI DIVISIONE COSIMO DI GESÙ, CAPO DEL II REPARTO DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL GENERALE DI BRIGATA GIUSEPPE DE RIGGI, CAPO DEL II REPARTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI*

### **Plenaria**

**343<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione del Comitato ristretto di ieri, sulla base delle proposte emendative riferite al nuovo testo già presentato dalla relatrice, è stato predisposto un ulteriore nuovo testo, pubblicato in allegato.

La relatrice VALENTE (*PD*) sottolinea che, nella elaborazione dell'ulteriore nuovo testo, si è cercato di tenere conto delle osservazioni formulate da tutti i Gruppi. In particolare, si è tentato di sistematizzare la complessa e articolata disciplina sulla parità tra i sessi negli organi delle società a controllo pubblico, inserendola in una norma di rango primario. Infatti, dopo la legge n. 120 del 2011, la cosiddetta Golfo-Mosca, sulla materia sono intervenuti: il regolamento di attuazione della legge n. 120, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012; il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016); la legge n. 162 del 2021 sulla parità salariale.

Ricorda che già nel primo nuovo testo era stato soppresso il riferimento agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Le principali modifiche inserite nell'ulteriore nuovo testo riguardano la durata di applicazione della legge, che è fissata in dieci anni, e la decadenza dalla carica dell'organo collegiale costituito in violazione del principio di equilibrio tra i sessi, dopo l'inottemperanza alla diffida a ripristinare l'equilibrio entro 60 giorni in sostituzione della sanzione pecuniaria.

A tale proposito, precisa che questa scelta non deve sembrare regressiva, in quanto si è inteso ovviare al problema della imputazione della sanzione, nel caso delle società controllate da pubbliche amministrazioni. Al contempo, la sanzione così individuata è stata estesa per la prima volta anche alle Autorità indipendenti, di cui all'articolo 2, e ai comitati di consulenza del Governo, come previsto all'articolo 4. Inoltre, evidenzia che la disciplina è stata estesa non solo agli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico non quotate, ma anche agli organi di controllo.

Per quanto riguarda la norma relativa alle Autorità indipendenti, qualora nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2469 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), attualmente all'esame della Commissione industria, dovesse essere modificata la disciplina generale, si potrà estrapolare dal testo l'articolo 2 tramite un apposito emendamento.

Considerato il lungo e approfondito lavoro compiuto nella sede del Comitato ristretto, auspica che già nella seduta odierna sia possibile adottare l'articolato come testo base e che le proposte di modifica che saranno presentate non siano numerose.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per il risultato conseguito nella sede del Comitato ristretto. Tuttavia, sarebbe preferibile rinviare alla prossima settimana l'adozione del testo base, per

consentire una puntuale verifica delle ultime modifiche, che sono state apportate solo nelle ultime ore.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro svolto nell'elaborazione di un testo che ritiene complessivamente condivisibile.

Auspica che la disciplina per il rispetto dell'equilibrio nella rappresentanza di genere sia estesa anche agli enti locali, oltre che a Regioni e Province autonome, come era previsto nella bozza dell'articolo 5 prima delle ultime modifiche. A tale proposito, se non fosse possibile giungere a un orientamento condiviso, sarebbe opportuno quanto meno approvare un ordine del giorno con un impegno del Governo a prevedere che anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane, pur nel rispetto della loro autonomia, applichino i principi del disegno di legge in esame.

La relatrice VALENTE (*PD*), con riferimento all'articolo 5, precisa che – su sollecitazione del senatore Augussori – si è preferito limitare la norma a Regioni, Province autonome e università, in quanto si determinerebbero complessità eccessive per i Comuni di piccole dimensioni. In ogni caso, conviene sulla possibilità di approvare un ordine del giorno affinché il Governo tenga conto di questi principi nella stesura del testo di riforma del TUEL.

Nel replicare alla senatrice Riccardi, ribadisce l'auspicio che si possa adottare il testo base in quanto le modifiche apportate sono frutto di un lungo dibattito nella sede del Comitato ristretto.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) esprime il proprio apprezzamento per il punto di mediazione individuato dalla relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto.

Auspica che il limite di dieci anni per l'applicazione delle nuove norme sia più che sufficiente per vedere realizzato quel percorso di cambiamento culturale avviato più di dieci anni fa con la legge Golfo-Mosca, affinché non vi sia più bisogno di interventi normativi per assicurare il rispetto della parità di genere.

Ritiene che la sanzione della decadenza degli organi costituiti in violazione dell'equilibrio tra i sessi sia ben più incisiva, rispetto a quella pecuniaria.

Infine, conviene sulla possibilità di adottare fin da oggi il testo approvato dal Comitato ristretto come base per il seguito dell'esame, magari prevedendo un termine congruo per la presentazione di emendamenti, considerato che, prima di licenziarlo in sede referente, bisognerà comunque attendere l'approvazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e il deposito in Parlamento del testo governativo di riforma del testo unico degli enti locali, più volte prospettato ma ancora non avvenuto.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) si associa alle considerazioni del senatore Vitali. Si dichiara a favore dell'adozione del testo base proposto dalla relatrice, pur nell'auspicio che non sia compromesso il clima di collaborazione e mediazione che ha consentito di individuare una avanzata convergenza tra le varie istanze. Sottolinea che, in ogni caso, l'adozione del testo base lascia impregiudicata la possibilità di apportare eventuali modifiche attraverso gli emendamenti.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) concorda sull'adozione del testo base già nella seduta odierna, anche come riconoscimento del lungo lavoro che ha consentito di individuare un punto di mediazione tra le proposte di tutti i Gruppi.

Ritiene quindi importante procedere con questo passaggio formale, in considerazione del fatto che sarà comunque possibile revisionare il testo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene comprensibili le esigenze di approfondimento manifestate dalla senatrice Riccardi, che ha dedicato molto tempo all'analisi del testo. Precisa quindi che la richiesta di rinviare l'adozione del testo base non ha alcun intento ostruzionistico.

Esprime riserve in merito alle disposizioni relative alle autorità indipendenti, dato che l'articolo 32 del disegno di legge n. 2469 riguarda proprio le procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Il senatore MALAN (*FdI*) anticipa la propria astensione, nel caso in cui si intendesse porre in votazione l'adozione del testo base. Esprime perplessità, infatti, sul ricorso alle quote per tutelare la rappresentanza del genere femminile. Infatti, sebbene il testo nel suo complesso si riferisca alla parità tra i sessi, in realtà, con il richiamo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, di cui all'articolo 1, si comprende che l'intervento normativo mira principalmente a tutelare il genere femminile.

A suo avviso, però, norme di questo tipo potrebbero perfino rivelarsi controproducenti, qualora le candidate donne meritevoli di essere scelte fossero in numero superiore alla quota massima dei tre quinti. A suo avviso, pertanto, sarebbe preferibile rispettare il criterio meritocratico per valorizzare le minoranze di ogni tipo.

Preannuncia che presenterà alcune proposte di modifica, con intento costruttivo.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'orientamento espresso da tutti i Gruppi, nonché del lungo lavoro svolto nella sede del Comitato ristretto e delle incisive modifiche apportate dalla relatrice per accogliere le proposte formulate da tutti i Gruppi, e considerata altresì la possibilità di appor-



tare ulteriori modifiche in via emendativa, propone di adottare l'ulteriore nuovo testo presentato dalla relatrice come base per il seguito dell'esame e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di giovedì 19 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

**NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1785**

**NT2**

IL RELATORE

Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo.

«Art. 1.

*(Principi)*

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al sesso, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze tra i sessi per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza tra i sessi e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

## Art. 2.

*(Equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti)*

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al comma 3, al quinto periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ": risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso" e, al sesto periodo, dopo le parole: "all'elezione di un nuovo commissario" sono inserite le seguenti: ", dello stesso sesso del commissario da sostituire,".

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ": risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso".

5. All'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, le parole: "tenuto conto del principio delle pari opportunità tra i generi" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato,".

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481" sono soppresse e le parole: "della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 14 novembre 1995, n. 481";

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

10. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia di composizione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Nella scelta dei componenti, il Ministero competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".

11. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, è aggiunto in fine il se-

guente periodo: "Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei ministri assicura il rispetto del principio di riequilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato."

12. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equilibrio tra i sessi, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo, gli organi competenti alla nomina hanno sessanta giorni di tempo per provvedere a ripristinare l'equilibrio tra i sessi. Decorso inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.

13. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio tra i sessi, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette ogni tre anni al Parlamento una relazione nella quale si dà conto, per sesso, di tutte le nomine effettuate ai sensi del presente articolo e delle relative proporzioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Equilibrio tra i sessi negli organi delle società a controllo pubblico)*

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, si dà conto delle deleghe attribuite ai singoli amministratori e dei criteri di scelta adottati per la loro attribuzione";

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi: il sesso meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, o almeno un amministratore nel caso di organi composti da tre membri. I criteri di riparto del presente comma si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

4-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto delle disposizioni del comma 4 e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse, nella quale si dà conto nel dettaglio, per sesso, di tutte le nomine effettuate e delle relative proporzioni. A tale fine, le amministrazioni controllanti comunicano la nomina degli amministratori e le società di cui al presente articolo comunicano la composizione degli organi collegiali al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. L'organo di amministrazione e l'organo di controllo delle medesime società comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i sessi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.

4-*ter*. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni, della disposizione di cui al primo periodo del comma 4, invita le amministrazioni al ripristino dell'equilibrio tra i sessi, anche attraverso le nomine da effettuare successivamente, che possono, a tal fine e fino ad avvenuto riequilibrio, anche derogare alla misura minima dei due quinti prevista per ciascun sesso.

4-*quater*. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita al secondo periodo del comma 4 per la composizione degli organi collegiali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i sessi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

4-*quinqüies*. La relazione di cui al primo periodo del comma 4-*bis* contiene, in allegato, i dati concernenti la vigilanza effettuata dalla Consob sulle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati svolta ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

2. L'articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 sono abrogati.

## Art. 4.

*(Equilibrio tra i sessi nei comitati di consulenza del Governo)*

1. All'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*2-bis.* Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri tengono conto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

*2-ter.* La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, assicurando che il sesso meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la composizione di un comitato di consulenza non assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i sessi, l'autorità competente per la nomina provvede al riequilibrio entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali i componenti del comitato decadono.

*2-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero".

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati attualmente esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere istituito ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 141, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e trasmette ogni tre anni al Parlamento una relazione nella quale si dà conto, per sesso, di tutte le nomine effettuate e delle relative proporzioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Disposizioni di principio)*

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi della presente legge.

2. Le università, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, applicano i principi della presente legge.

Art. 6.

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nomine effettuate successivamente alla sua entrata in vigore».

---



**Plenaria****344<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PARRINI**

*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Informativa del Ministro per i rapporti con il Parlamento sulla Relazione della Commissione di esperti: «Per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto»**

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro D'Incà, ringraziandolo per il sollecito riscontro all'invito a essere audito.

Il ministro D'INCÀ illustra la Relazione della Commissione di esperti: «Per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto» sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Prendono la parola il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), da remoto, e il presidente PARRINI per svolgere considerazioni e porre quesiti, a cui risponde il ministro D'INCÀ.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 12 maggio 2022

### Plenaria

290<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) precisa che stante lo stato arretrato del disegno di legge in titolo, pur sollecitato dalle Commissioni di merito, la trattazione nella presente seduta è svolta soprattutto per disamina delle parti di competenza della Commissione giustizia, in via di prima approssimazione. La proposta del parere potrebbe essere avanzata in una prossima seduta, magari anche alla luce degli emendamenti che dovessero essere presentati dinanzi alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite.

L'articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna. L'articolo rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina delle modalità concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice e la definizione delle prove d'esame.

L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali. Più nel dettaglio, col fine specifico di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali, i commi 1 e 2 incrementano la dotazione organica: dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità; del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2). Il comma 3 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. Il comma 4 stabilisce che – per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 – il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali in deroga: 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1; 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2.

L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Il comma 1 dell'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie: esso dispone di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie», di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca infine modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (M5S) fa presente che la Commissione già espresse un parere non ostativo, il 21 luglio 2020, sul testo del disegno di legge che è volto a diversamente modulare la solidarietà dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, a seconda della soccombenza o della vittoria processuale.

Il disegno di legge parte da una vistosa anomalia: nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.

Stante l'estrema difficoltà di capovolgere la consolidata giurisprudenza, che sottrae all'esenzione fiscale dei titoli esecutivi questo tipo di imposta sugli atti processuali, l'unico modo di risolvere il problema è modificare la regola della solidarietà, sotto questo particolare profilo.

Viene ora in rilievo un emendamento del Relatore in 6<sup>a</sup> Commissione, senatore Buccarella, con cui si prevede che le spese relative al versamento dell'imposta di registro su tali atti siano attribuite alla parte soccombente e solo in via subordinata a quella vittoriosa; la solidarietà rimarrebbe solo nel caso di soccombenza parziale.

Su questo emendamento 1.2 si propone il parere non ostativo; la proposta è poi di parere contrario all'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

Dopo interventi dei senatori ROSSOMANDO (PD), GAUDIANO (M5S), DAL MAS (FIBP-UDC), GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU) e CUCCA (IV-PSI), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2499) DAL MAS ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda lo stato della trattazione del disegno di legge in titolo, su cui – dopo la relazione illustrativa – il senatore Grasso chiese un avviso del Governo ed il Sottosegretario rilevò l'esistenza della delega penale. Conferma la sottosegretaria MACINA, secondo cui occorrerebbe attendere l'allineamento delle previsioni a seguito dell'esercizio della delega.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) interviene in discussione generale, ricordando le vicende della cosiddetta «legge Pecorella» e dello scrutinio costituzionale sfavorevole che essa ricevette, nel 2007, per violazione del principio di parità delle parti processuali. Anche in quella circostanza, furono enunciati in sentenza spunti significativi in ordine ai differenti interessi di cui sono latori da un lato il pubblico ministero e dall'altro gli imputati. Il ribaltamento degli esiti di primo grado, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, pone sotto serio *stress* il principio di cui all'articolo 27, comma secondo, della Costituzione: la stessa sentenza n. 34 del 2020 vide la Corte Costituzionale dichiarare che l'impugnazione del merito, da parte del pubblico ministero, presenta margini di cedevolezza più ampi del simmetrico diritto dell'imputato. D'altro canto quest'ultimo è fondato sull'articolo 24 della Costituzione, mentre il primo è riconducibile in via mediata all'articolo 112; anche le convenzioni internazionali ricordano che l'appello è diritto della parte e che la pubblica accusa, nei suoi poteri, resta astretta dallo *standard* «oltre ogni ragionevole dubbio» con cui si addivene alla pronuncia giurisdizionale nel processo penale. La relazione del professor Lattanzi alla Ministra, l'anno scorso, ha infine chiarito la necessità di rivedere il sistema delle impugnazioni del pubblico ministero anche nel nostro ordinamento, per renderla più conforme al principio della presunzione di non colpevolezza, recentemente fatto oggetto anche di recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE dichiara che la discussione generale resta aperta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia la propria iscrizione a parlare, richiedendo che la tempistica del seguito della discussione sia rimessa alla programmazione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE replica che, essendo già avvenuto l'incardinamento del provvedimento, esso resta nel calendario dei lavori della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 197**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI PROCURATORI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO  
DI LEGGE N. 2595 (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CSM)*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 12 maggio 2022

**Plenaria**

**555<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra e Freni.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'illustrazione del contenuto del maxiemendamento.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver fatto presente che nel maxiemendamento non è stato inserito l'emendamento 32.8 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite, illustra le proposte di stralcio o di riformulazione alle quali la Ragioneria generale dello Stato subordina la verifica positiva della relazione tecnica.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 5-*quater*, corrispondente all'emendamento 5.0.23 (testo 2), in materia di depositi fiscali, rispetto

alla richiesta iniziale di stralcio viene proposta una riformulazione di cui dà lettura.

Il sottosegretario FRENI fa presente come il Governo abbia cercato, in sede di verifica del maxiemendamento, di garantire il mantenimento di tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Proprio per questo, è andato a buon fine il tentativo di salvare l'emendamento 5.0.23 (testo 2), attraverso una riformulazione che ne evitasse lo stralcio.

Altresì, analogo tentativo è in atto sull'articolo 12-*bis* del maxiemendamento, corrispondente alla proposta emendativa 12.0.8 (testo 2) approvata dalle Commissioni di merito, in tema di adempimenti dei liberi professionisti.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede ai rappresentanti del GOVERNO la massima chiarezza e trasparenza sulle proposte di stralcio, evitando un approccio discriminatorio nei confronti degli emendamenti dell'opposizione.

La sottosegretaria GUERRA fa proprio l'auspicio del senatore Calandrini e ribadisce come il GOVERNO stia studiando proprio una riformulazione dell'articolo 12-*bis*, per evitarne lo stralcio.

Peraltro, considerato che l'articolo 8-*bis* verrebbe stralciato soltanto limitatamente alla lettera *b*), tra le proposte di stralcio della Ragioneria generale rimarrebbe soltanto l'articolo 13-*ter*, corrispondente all'emendamento 13.0.8 (testo 3), in materia di ingresso di lavoratori marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività.

Il PRESIDENTE riepiloga le proposte correttive avanzate dal GOVERNO, sottolineando quindi che l'articolo 5-*quater* e l'articolo 12-*bis* verrebbero riformulati, mentre l'articolo 8-*bis* verrebbe modificato, nel senso di espungere la lettera *b*). Pertanto, l'unico stralcio completo riguarderebbe l'articolo 13-*ter*.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) si sofferma sulla proposta di riformulazione dell'articolo 5-*quater*, chiedendo al Governo di valutare una ulteriore correzione finalizzata a sostituire le parole: «può consentire», con la parola «consente», laddove si fa riferimento al fatto che l'Agenzia delle dogane, su istanza del depositario autorizzato, autorizza al medesimo soggetto la prosecuzione dell'attività in regime di deposito fiscale.

Il sottosegretario FRENI fa presente come il Governo non abbia obiezioni su questa determinata richiesta, dal momento che non ne derivano in ogni caso problemi di copertura finanziaria.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo una maggiore chiarezza sulla sussistenza o meno di problemi di co-



pertura finanziaria derivanti dalla richiesta avanzata dal senatore D'Alfonso.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come la copertura finanziaria sia assicurata dal particolare meccanismo di garanzia e non dipenda dal numero dei depositi autorizzati; ne consegue come la richiesta modificativa avanzata dal senatore D'Alfonso sia priva di riflessi di ordine finanziario.

Il sottosegretario FRENI dà poi conto della proposta di riformulazione dell'articolo 12-*bis*, corrispondente all'emendamento 12.0.8 (testo 2), riguardante la decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

A tale riguardo, fa presente la necessità di inserire un comma finale recante la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA illustra le proposte di riformulazione riguardanti gli articoli 12-*ter* (corrispondente all'emendamento 12.0.22 (testo 2)), 13-*bis* (corrispondente all'emendamento 13.0.5 (testo 2)), 20-*ter* (corrispondente all'emendamento 20.0.10), 31 comma 1, lettera *a*) (corrispondente all'emendamento 31.3), 31-*bis* (corrispondente all'emendamento 31.0.1 (testo 2)) e 37-*ter* (corrispondente all'emendamento 37.0.14 (testo 3)).

Infine, dà conto di una osservazione non ostativa alla bollinatura, volta a segnalare che l'articolo 12-*quinquies* proroga la deroga all'utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro fino al 30 giugno 2024, mentre l'articolo 19-*ter*, comma 3, proroga il suddetto termine fino al 31 dicembre 2023, ma limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici.

Risulta pertanto necessario coordinare le due disposizioni. Al riguardo, ricorda che l'accordo raggiunto nelle Commissioni di merito consisteva in una proroga al 30 giugno 2024; pertanto, prospetta l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 19-*ter*.

Il PRESIDENTE riepiloga quindi il merito della questione legata al coordinamento delle due diverse proroghe.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) dichiara l'assenso del Gruppo di Forza Italia ad una proroga generalizzata al 30 giugno 2024.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) esprime l'identica volontà del Gruppo della Lega.

In senso conforme si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e FENU (*M5S*).

La senatrice LEZZI (*CAL-A-PC-IdV*) dichiara, su questo specifico aspetto, l'orientamento contrario del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, sulla base dell'orientamento maggioritario della Commissione, fa quindi presente che nel parere verrà chiesta l'espunzione dell'articolo 19-ter, comma 3.

Il senatore MANCA (*PD*) si sofferma sulla nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, nella quale viene motivata l'espunzione dal maxiemendamento della proposta 32.8 (testo 2) approvata dalle Commissioni riunite, sulla base di rilevanti profili di incostituzionalità della misura, che introduce una deroga al principio del concorso pubblico che non risulterebbe funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e neppure giustificata da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Al riguardo, dichiara di prendere la parola in questa sede, evitando un intervento in Assemblea, per chiedere una particolare attenzione da parte del Governo.

Infatti, ritiene che l'espunzione dal maxiemendamento di una proposta emendativa approvata dalle Commissioni di merito con il parere favorevole del Governo rappresenti un pericoloso precedente.

Peraltro, i profili di incostituzionalità che vengono adottati, quale motivo di giustificazione, risultano del tutto opinabili.

È plausibile, quindi, che ci si trovi dinanzi ad un difetto di coordinamento interno al Governo che si sarebbe dovuto evitare.

In caso contrario, il ricorso a motivazioni sulla presunta incostituzionalità rappresenterebbe un intervento discutibile, con cui il Governo si arroga prerogative che, eventualmente, spetterebbero alla Presidenza del Senato, in sede di vaglio di ammissibilità degli emendamenti, ovvero al Presidente della Repubblica in sede di promulgazione delle leggi.

Richiama quindi il Governo ad un coordinamento più efficiente al proprio interno, evitando di ledere le prerogative proprie del legislatore.

Nel merito specifico della questione, ribadisce i propri dubbi sull'effettiva sussistenza di profili di incostituzionalità, in quanto ciò significherebbe gettare un'ombra di incostituzionalità anche sull'intera normativa del Testo unico del pubblico impiego in materia di stabilizzazione dei dirigenti.

Peraltro, l'emendamento 32.8 (testo 2) attribuisce al Dipartimento della pubblica amministrazione funzioni che comportano garanzie più rigide di quelle adottate in altre norme sulla stabilizzazione di dirigenti.

Nel sottolineare come il Governo debba rispettare i poteri e le funzioni del Parlamento, annuncia l'intenzione di ripresentare l'emendamento in un futuro provvedimento, eventualmente formulandolo in maniera più corretta.

Nel rimarcare quindi una profonda preoccupazione per le continue incursioni in quelle che sono valutazioni proprie del Parlamento, auspica che tale precedente non si ripeta più.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) condivide le argomentazioni del senatore Manca, rimarcando l'intenzione del proprio Gruppo di ripresentare l'emendamento in un prossimo provvedimento, anche alla luce del fatto che la relazione tecnica su tale proposta risultava positiva.

Pur prendendo atto della posizione del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, ricorda come, sull'emendamento in oggetto, vi fosse anche l'assenso anche del Dipartimento della pubblica amministrazione.

Ribadisce quindi l'intendimento di recuperare tale proposta emendativa, eventualmente migliorandone la formulazione.

Il presidente PESCO ritiene che i problemi connessi all'emendamento 32.8 (testo 2) abbiano avuto origine quando, nel pomeriggio della scorsa domenica, è pervenuto l'assenso del Governo sulle riformulazioni degli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Pur ricordando di avere espresso la propria perplessità sul tema specifico dell'emendamento 32.8 (testo 2), ritiene che l'espunzione dal maxiemendamento di una proposta approvata dalle Commissioni, in sede referente, rappresenti un precedente pericoloso. Sarebbe stato infatti più corretto inserire un rilievo all'interno della nota allegata alla relazione tecnica.

Nell'esprimere il proprio rammarico per il fatto che non siano state rispettate correttamente le regole che dovrebbero presidiare l'andamento dei lavori, chiede al Governo un maggiore rispetto nei tempi del deposito delle proposte di riformulazione e un lasso temporale più adeguato per gli approfondimenti da parte dei parlamentari.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) ricorda di avere espresso la contrarietà del proprio Gruppo, nella seduta di domenica scorsa, sull'emendamento 32.8 (testo 2).

Tuttavia, ritiene inaccettabile quanto denunciato dal senatore Manca e auspica che tale precedente non abbia a ripetersi.

Incidentalmente, fa presente l'assenza, nella relazione tecnica, del richiamo al proprio emendamento 10.0.107 [già 23.0.15 (testo 2)] sulla qualificazione delle imprese ai fini dell'accesso ai benefici fiscali del 110 per cento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che la questione sollevata dal senatore Manca sia molto delicata e dimostri ancora le fortissime criticità a cui è esposta la dinamica dell'attività parlamentare.

A tale riguardo, ritiene che l'errore più evidente consista nel fatto di addurre come giustificazione dell'espunzione presunti profili di incostituzionalità della proposta emendativa.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritiene meritevole di riflessione l'approfondimento svolto dal senatore Manca.

A tale riguardo, ricorda che l'attività deliberativa del Governo dovrebbe essere seguita da un'attività emendativa del Parlamento, che non

dovrebbe ridursi ad un mero orpello estetico. Al fine di evitare tale inconveniente, è necessaria un'attività istruttoria che garantisca la qualità dell'attività emendativa.

Garantire la qualità dell'istruttoria è un obiettivo difficile, ma non impossibile da raggiungere. Occorre però evitare che la qualità istruttoria venga ostacolata o impedita da un eccesso di informazioni prive del dovuto approfondimento.

Nel ritenere che l'intervento svolto dal senatore Manca abbia definito con chiarezza i contorni della questione, considera poco attinenti i richiami ai profili di incostituzionalità.

Auspica, infine, che venga sempre garantita e rispettata la prevalenza del voto parlamentare che – non va mai dimenticato – rappresenta l'espressione dell'unità e della sovranità della nazione.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) condivide l'atteggiamento critico, ma nello stesso tempo responsabile, del senatore Manca e ricorda la necessità, anche ai fini della tutela dell'integrità del lavoro parlamentare, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito non vengano espunti sulla base di motivazioni pretestuose, ferme restando le riformulazioni e gli affinamenti necessari a correggere le criticità finanziarie.

In caso contrario, si rischierebbe di scardinare gli accordi tra i Gruppi parlamentari che stanno alla base di un ordinato lavoro delle Commissioni referenti.

Il senatore CALANDRINI (*Fdl*), ferme restando le legittime valutazioni del senatore Manca, ritiene che sia grave anche il fatto che, a fronte di pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze sul merito di determinate proposte emendative, i medesimi emendamenti approvati in Commissione vengano poi espunti per effetto di una valutazione negativa della Ragioneria generale, la quale altro non è che un Dipartimento del medesimo dicastero dell'economia.

Infatti, tale condotta si risolve spesso in una lesione delle prerogative delle opposizioni.

Il senatore MANCA (*PD*) sottolinea di avere sollevato una questione di metodo che prescinde dalla provenienza politica del singolo emendamento, rimarcando l'esigenza che, in futuro, non venga alterata la corretta dinamica dei rapporti interistituzionali.

La sottosegretaria GUERRA, nel dichiarare di avere ascoltato con profondo rispetto il dibattito sollevato dal richiamo del senatore Manca, si riserva di portare il tema all'attenzione dell'intero Governo.

Tornando poi al merito del maxi emendamento, prospetta una riformulazione dell'articolo 8-*bis* sull'estensione del periodo di preammortamento per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le PMI, al fine di evitare lo stralcio della lettera *b*).

Sulla portata normativa e finanziaria della riformulazione proposta sull'articolo 8-*bis* e sulla necessità che la modifica non vada oltre l'esercizio finanziario in corso, si apre un dibattito in cui prendono la parola il senatore Dell'Olio, la senatrice Toffanin e il sottosegretario FRENI.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) interviene per chiedere un chiarimento circa la proposta di espunzione dell'articolo 13-*ter*, dal momento che tale disposizione corrisponde a un emendamento recante una relazione tecnica positiva e la cui approvazione rientrava tra gli accordi politici.

La sottosegretaria GUERRA rappresenta l'esigenza di approfondire sia la questione connessa alla riformulazione dell'articolo 8-*bis* sia l'espunzione dell'articolo 13-*ter*.

Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta, per consentire i dovuti approfondimenti istruttori.

*La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12,20.*

Il PRESIDENTE dà lettura di una proposta di riformulazione dell'articolo 8-*bis* lettera *b*), che ne evita lo stralcio e recepisce le indicazioni sollevate dal senatore Dell'Olio.

La sottosegretaria GUERRA fa poi presente che, a seguito di un'integrazione della relazione tecnica, risultano superate le precedenti criticità sull'articolo 13-*ter*. Pertanto, non è più necessario procedere all'espunzione della predetta disposizione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

– l'articolo 5-*quater* sia sostituito dal seguente:

"Art. 5-*quater*. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 23, al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia pre-

stata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia.'.

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.";

– all'articolo 8-*bis*, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: *b*) alla lettera *p-bis*), dopo le parole: "fino a ventiquattro mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.";

– all'articolo 12-*bis*, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

– l'articolo 12-*ter* sia sostituito dal seguente:

"Art. 12-*ter*. (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: '*c-bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.'. Conseguentemente all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *c-bis*) sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo'";

- all'articolo 13-*bis*, le parole: "e nel rispetto degli equilibri di bilancio" siano sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione,";
- all'articolo 19-*ter*, sia soppresso il comma 3;
- all'articolo 20-*ter*, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.";
- all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: "convenzioni sottoscritte" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- l'articolo 31-*bis* sia sostituito dal seguente:

"Art. 31-*bis*. – (*Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina*) – 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro *pro-die pro-capite*. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

- l'articolo 37-*ter* sia sostituito dal seguente:

"Art 37-*ter*. – (*Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia*) – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.';

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: '6-bis. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.'».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 12,30.*



## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 12 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 374**

*Presidenza della Vice Presidente  
BITI*

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE CITTÀ  
DELL'OLIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE  
ASSEGNATO N. 833 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
NUOVO PIANO PER L'OLIVICOLTURA)*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Giovedì 12 maggio 2022

**Plenaria**

**231<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stato ulteriormente riformulato l'emendamento 13.6 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, la relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. Ricorda in particolare che in Italia la campagna vaccinale è proseguita in maniera soddisfacente e dunque

ritiene necessario proseguire nella promozione di una comunicazione trasparente ed efficace, che infonda sicurezza nei cittadini. Si sofferma altresì sull'esigenza di riorganizzare le strutture amministrative in maniera snella, anche per fronteggiare eventuali ulteriori situazioni emergenziali, e sottolinea l'importanza di circoscrivere l'uso della mascherina protettiva in particolari contesti e periodi dell'anno, come per esempio durante la stagione influenzale. Si augura inoltre che possa ritenersi superato l'obbligo del certificato verde e che si proceda in maniera uniforme rispetto agli altri Paesi europei. Precisa conclusivamente che occorre garantire il lavoro agile, in determinate circostanze, nella forma ibrida che consenta la connessione da remoto.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, rilevando criticamente come molte misure assunte finora non abbiano alcuna base scientifica; tra queste, cita l'obbligo di indossare la mascherina solo in alcuni luoghi a differenza di altri. Lamenta peraltro che l'Italia rappresenti l'unico Paese europeo in cui vige ancora tale obbligo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice è posto ai voti e risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604**

La 10<sup>a</sup> Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo affinché si completi la campagna vaccinale, sapientemente condotta dal Commissario straordinario, attraverso una comunicazione chiara e trasparente che continui a diffondere i messaggi di sicurezza e prevenzione e promuova al tempo stesso l'efficacia dei vaccini antinfluenzali;

2) si suggerisce di procedere ad una ridefinizione snella dell'assetto organizzativo del Ministero della salute affinché il costituendo ufficio, in caso di eventuale futura emergenza, assuma un ruolo strategico operativo improntato alla velocità decisionale che ha contraddistinto l'operato del Commissario straordinario, per evitare che si debba ricorrere nuovamente alla suddetta figura;

3) si sottolinea l'esigenza di promuovere l'utilizzo della mascherina protettiva solo laddove si renda necessario per ragioni di affollamento, soprattutto nella stagione influenzale, con l'obiettivo di proteggersi e proteggere l'intera comunità, senza distinzione tipologica, nei luoghi di lavoro o del tempo libero;

4) si valuti se possa essere considerato terminato l'obbligo di esibire il certificato verde COVID-19 sul territorio italiano per i residenti, e si sollecita la promozione in Europa di accordi comuni che valgano per i trasporti aerei, internazionali tra i diversi Paesi europei e non;

5) nelle more dell'approvazione dell'istituto del «lavoro agile» all'interno dei CCNL, si reputa necessario ricorrere alla suddetta modalità laddove compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, sia nei casi di malattia e/o di fragilità fisica attestata dal medico, sia nei casi di disabilità grave di un componente della famiglia, senza distinzioni specifiche tra lavoro pubblico e privato e soprattutto senza appesantire la comunicazione amministrativa all'ente previdenziale e assistenziale.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469****Art. 13.****13.6 (testo 3)**

PIRRO, BOLDRINI, CANTÙ, ERRANI, MARTI, SBROLLINI, RIZZOTTI, BINETTI

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: " , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'art. 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqüies*";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di *Long Term Care* – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

2) al comma 9, dopo le parole: "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto

interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 12 maggio 2022

**Plenaria**

**321<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazioni**

Ha la parola per la risposta all'interrogazione 3-03044 il sottosegretario Tiziana NISINI, che in primo luogo richiama gli aspetti fondamentali della disciplina relativa all'assegno unico e universale per i figli a carico. Specifica quindi che il tema sollevato dall'interrogante, inerente l'applicabilità alla platea dei figli non residenti nel territorio nazionale, è oggetto di analisi e approfondimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, con particolare riferimento alla necessità di risolvere urgentemente alcune questioni pregiudiziali, di cui dà dettagliatamente conto. Puntualizza che la risoluzione delle stesse dovrà essere definita in tempi certi, al fine di garantire prestazioni essenziali per il sostegno dei figli e dei nuclei familiari interessati. A tale riguardo segnala che sono in corso di elaborazione da parte dell'INPS proposte risolutive, anche con riguardo alla semplificazione dell'*iter* di approvazione dell'assegno, che saranno a breve sottoposte al vaglio del Ministero. Informa inoltre che l'INPS ha manifestato la disponibilità ad avviare un confronto per l'approfondimento delle questioni poste e per l'eventuale aggiornamento degli accordi amministrativi riguardo i casi oggetto di convenzioni bilaterali.



Assicura infine la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a individuare la soluzione migliore per la questione oggetto dell'interrogazione.

Interviene in replica il senatore ALFIERI (*PD*), il quale prende atto delle informazioni relative alle attività avviate. Rileva tuttavia che per un periodo ormai lungo la mancanza di adeguamenti relativi all'attuazione della disciplina sull'assegno unico e universale, particolarmente in ragione della perdurante mancanza di flussi informativi dall'INPS, ha penalizzato le famiglie dei lavoratori frontalieri, sommandosi alla decurtazione degli assegni percepiti da enti stranieri. Esprime quindi l'auspicio di una soluzione in tempi rapidi e conclude dichiarandosi insoddisfatto della risposta fornita.

In risposta all'interrogazione 3-03278, il sottosegretario Tiziana NISINI riferisce in primo luogo sul verbale di accordo sottoscritto da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Puglia, società Cemitaly e rappresentanze sindacali dei lavoratori, avente ad oggetto il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore dei 51 lavoratori occupati nel sito di Taranto. Segnala altresì che le parti hanno concordato l'attivazione di strumenti di politica attiva da parte della Regione. Puntualizza che il programma di cassa integrazione straordinaria è stato autorizzato per 12 mesi, fino al 15 settembre 2022 e che l'accordo prevede il licenziamento collettivo sulla base del criterio della non opposizione del lavoratore, la ricollocazione del personale in altre sedi del gruppo, l'eventuale trasferimento dell'azienda o di ramo di azienda e l'attivazione di distacchi, oltre a un piano di gestione degli esuberanti, che prevede l'impegno della società rispetto al reimpiego del personale in caso di cessione del sito produttivo o di subentro di altre iniziative imprenditoriali nell'area dello stabilimento.

Dopo aver ricordato l'accordo volto alla riconversione e alla riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Taranto, riferisce che il Ministero dello sviluppo economico non è attualmente coinvolto in progetti di riqualificazione e reimpiego del personale della società Cemitaly in attività di bonifica o di riconversione del sito, mentre il Ministero della transizione ecologica ha fatto presente che l'intera area Cementir è ricompresa nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, suddiviso in distinte aree di intervento. Si sofferma quindi sullo stato di attuazione dei progetti di bonifica, rilevando la specifica competenza del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in riferimento all'«Area Ban-china».

Successivamente rende noto che l'Ispettorato del lavoro di Taranto avvierà gli accertamenti finalizzati alla verifica degli impegni aziendali nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, ai sensi della disciplina vigente.

Conclude assicurando l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento della crisi aziendale e la disponibilità, per quanto di competenza, a sostenere le iniziative volte alla tutela occupazionale e all'eventuale ricollocazione dei lavoratori.

Il senatore TURCO (M5S) dichiara la propria insoddisfazione, segnalando la mancanza di indicazioni circa le possibilità di una soluzione riguardo la tutela dei posti di lavoro dei 51 dipendenti coinvolti. Sottolinea inoltre l'inerzia del Ministero dello sviluppo economico relativamente ai progetti di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area interessata, mentre il Ministero della transizione ecologica non ha provveduto a individuare le risorse necessarie alle attività di bonifica e messa in sicurezza, in un quadro di insufficiente chiarezza riguardo l'attribuzione delle responsabilità delle opere di bonifica con riguardo all'«Area Banchina». In conclusione esprime la propria preoccupazione circa il destino occupazionale dei dipendenti della Cemitaly S.p.A. e auspica una pronta attivazione, relativamente alle rispettive competenze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 12 maggio 2022

**Plenaria**

**305<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra la proposta di risoluzione – favorevole, con osservazione – pubblicata in allegato.

Rimarca che le proposte di regolamento in titolo presentano due aspetti salienti: da una parte, creano un denominatore comune nella gestione del rilascio dei certificati verdi in tutti i Paesi dell'UE; dall'altra, denotano un atteggiamento di prudenza, nel differire al 2023 il limite temporale per il rilascio e accettazione delle certificazioni verdi, nell'ipotesi che il prossimo autunno possano verificarsi nuove ondate di infezione. In linea generale, ritiene che i provvedimenti in esame rappresentino un punto di equilibrio, nel rispetto delle esigenze dei singoli Paesi europei. In merito alla proposta di risoluzione presentata, comunica di aver tenuto

conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, che, pur se non particolarmente approfondito, ha evidenziato una generale adesione alle decisioni in corso di adozione in ambito eurounitario. L'adozione di una normativa comune sul rilascio delle certificazioni verdi rappresenta, a suo giudizio, un elemento di straordinaria unitarietà. Saggiunge che l'attuale situazione di guerra in Ucraina, e il conseguente atteggiamento dell'Unione europea, dimostrano come il tema della salute dei cittadini debba essere un elemento forte nelle politiche europee, in termini di prevenzione, presa in carico e interventi di salute pubblica. Nella prospettiva della somministrazione di nuovi vaccini contro le varianti o della quarta dose di quelli già in uso, giudica fondamentale, per l'Italia, uscire da una logica «nazionale» per inserirsi in una più ampia coscienza europea nella gestione della salute pubblica.

La PRESIDENTE propone di soprassedere alla votazione, considerato anche che la 14<sup>a</sup> Commissione non si è ancora pronunciata sui profili di propria competenza.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, che reca un complesso di disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Riguardo agli aspetti di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 27, che prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici («SNPS»). Tale Sistema è inteso – commi 1 e 2 – a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) – di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 – e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. In base al comma 3 del presente articolo 27, lo SNPS svolge le seguenti funzioni: identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, al fine di contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione, attraverso l'integra-

zione con altri settori; favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione; concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016; concorre all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS), nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ai sensi del comma 4 del presente articolo 27, fanno parte dello SNPS i seguenti soggetti, che (ai fini in oggetto) operano in coordinamento tra di loro: i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS; gli istituti zooprofilattici sperimentali; l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico; il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale.

Il successivo comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione, per i soggetti facenti parte dello SNPS, dei relativi specifici compiti, inclusi gli obblighi di comunicazione di dati personali. Il decreto ministeriale deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 per il progetto «Salute, ambiente, biodiversità e clima» – progetto rientrante nel Piano nazionale per gli investimenti complementari –. Il citato allegato 1 prevede che il suddetto progetto si articoli nei seguenti cinque interventi (o obiettivi): «rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale», mediante il miglioramento delle infrastrutture, delle capacità umane e tecnologiche e della ricerca applicata; «sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale»; «formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima»; «promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-

clima anche di livello universitario»; «piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS». Le risorse finanziarie per il progetto in esame sono pari – ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 – a 500 milioni di euro, così ripartiti: 51,49 milioni di euro per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026. Il comma 6 del presente articolo 27 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta dei Ministri della salute e della transizione ecologica, sia la definizione delle modalità di interazione dello SNPS con il suddetto Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) sia l’istituzione di una cabina di regia, avente il compito di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, l’effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione suddetta; tale decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 5. Anche il decreto di cui al comma 6 deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall’allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 per il progetto «Salute, ambiente, biodiversità e clima». Il medesimo comma 6 stabilisce i criteri di composizione della cabina di regia, mentre il comma 7 reca, con riferimento a tale organo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica (anche escludendo, per le relative riunioni ed attività, qualsiasi forma, comunque denominata, di emolumento, gettone o rimborso di spese). Il comma 8 specifica che all’attuazione dei precedenti commi da 1 a 6 si provvede mediante gli interventi previsti per il summenzionato progetto «Salute, ambiente, biodiversità e clima», nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo progetto.

Riguardo ad altri articoli di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, il comma 7 dell’articolo 3; tale comma prevede che, fino al 31 dicembre 2022, con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, possano essere aggiornati i protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale. Il comma 1, lettera a), numero 2), del successivo articolo 7 reca una novella alla disciplina dei piani integrati di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni; la novella specifica che le regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi della suddetta disciplina e ai contenuti del Piano tipo.

L’articolo 20 prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell’esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In conclusione, osserva che con il provvedimento in esame è stato fatto un passo avanti per la salvaguardia dell’ambiente, con le relative implicazioni per la protezione della salute: l’istituzione del SNPS si fonda sul condivisibile assunto che la salute delle persone, degli animali e del-

l'ambiente debbano essere tutelate congiuntamente. Affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici – fa rilevare – permetterà anche di adottare politiche di prevenzione più efficaci.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2022) 50 DEFINITIVO E N. COM (2022) 55 DEFINITIVO**

La Commissione Igiene e sanità del Senato,

esaminati congiuntamente gli atti dell'Unione europea in titolo (d'ora in poi «atti»);

considerato che, secondo il Governo, gli atti rispettano i principi di sussidiarietà e proporzionalità e sono conformi all'interesse nazionale;

visto il parere – non ostativo, con un'osservazione – della Commissione affari costituzionali;

tenuto conto che le disposizioni introdotte dalla proposta COM(2022) 50 vanno a tutelare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 nei Paesi dell'Unione per un altro anno, e al contempo permettono un allargamento del diritto di libera circolazione anche ai partecipanti ai *trial*;

tenuto conto che le disposizioni introdotte dalla proposta COM(2022) 55 vanno a tutelare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri anche per i cittadini di Stati terzi, regolarmente residenti o soggiornanti in uno Stato membro, in possesso di *Digital Covid Certificate UE*, durante la pandemia da COVID-19, per un altro anno, e al contempo permettono un allargamento del diritto di libera circolazione anche ai partecipanti ai *trial*;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

in via complementare e preventiva all'adozione degli atti, è fondamentale rafforzare la rete di programmazione, valutazione e controlli in materia di sorveglianza epidemiologica e immunoprofilassi di massa attraverso l'istituzione di un'Anagrafe vaccinale nazionale ed europea in grado di controllare i dati sanitari di interesse, anche attraverso l'inserimento degli stessi nel sistema TEAM Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia: l'Anagrafe vaccinale rappresenta un sistema efficace di sorveglianza e monitoraggio dell'andamento vaccinale e delle informazioni sanitarie essenziali della popolazione che, senza comportare gravosi costi economici e sociali, potrebbe fornire una risposta concreta non solo all'attuale stato emergenziale causato dal Covid ma, in generale, alle ulteriori emergenze sanitarie di livello globale che potrebbero verificarsi.



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 12 maggio 2022

### **Plenaria**

### **310<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica  
Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### **SINDACATO ISPETTIVO**

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, in risposta all'interrogazione n. 3-03137 del senatore D'Alfonso, fa presente, innanzitutto, che le informazioni sulla frana di Lettomanoppello disponibili nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) realizzato da ISPRA e dalle Regioni evidenziano che la stessa è complessa, con movimenti di tipo rotazionale e traslativo le cui cause sono riconducibili alla circolazione idrica sotterranea e alla saturazione dei terreni limoso-argillosi con scadenti parametri geotecnici.

Nell'interrogazione si fa riferimento alle richieste della Regione Abruzzo, avanzate con nota del febbraio scorso indirizzata al Ministero della transizione ecologica, riguardo al rafforzamento del sistema di monitoraggio di un movimento franoso che interessa il territorio di Lettomanoppello, nonché al reperimento delle risorse economiche occorrenti per la realizzazione di opere strutturali ritenute necessarie per mitigare le attuali condizioni di rischio, il cui costo è stimato non inferiore a sei milioni di euro.

A tal proposito, va precisato che il Ministero della transizione ecologica concretizza le proprie funzioni in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico mediante atti di programmazione e finan-

ziamento degli interventi strutturali, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso l'utilizzo del data base online ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo-ISPRA).

Tali interventi sono selezionati secondo la procedura ed i criteri stabiliti dal DPCM del 27 settembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell'ammissione a finanziamento».

I suddetti criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana (Piani di Assetto Idrogeologico – PAI) e al rischio da alluvioni (Piani di Gestione del Rischio da Alluvioni – PGRA).

Con nota del 6 aprile scorso, è stata avviata dalle strutture competenti la programmazione delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero della transizione ecologica per l'annualità 2022.

In base alla ripartizione delle suddette risorse, effettuata applicando gli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016, la quota destinata al finanziamento degli interventi ricadenti nella regione Abruzzo, per l'annualità 2022, è pari a oltre dieci milioni di euro (precisamente € 10.302.541,50).

Inoltre, la Regione Abruzzo dispone di una quota non programmata delle risorse assegnate per l'annualità 2021, pari a oltre trecentomila euro (e segnatamente € 309.889,36); pertanto, l'importo complessivo in disponibilità della Regione corrispondente all'annualità 2022 ammonta a oltre dieci milioni e mezzo di euro (segnatamente € 10.612.430,86).

Il rappresentante del Governo puntualizza che l'elenco degli interventi di cui si chiede il finanziamento dovrà pervenire agli uffici preposti del Ministero entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Evidenzia poi che negli ultimi anni il Ministero della transizione ecologica ha finanziato la realizzazione di opere strutturali atte a contrastare il dissesto idrogeologico nel comune di Lettomanoppello (PE). Difatti, sulla piattaforma ReNDiS risulta che è stato finanziato, per un importo di un milione e settecento cinquanta mila euro (€ 1.750.000), l'intervento denominato «Consolidamento centro abitato di Lettomanoppello», programmato con il III Atto integrativo all'Accordo di programma tra Ministero e Regione Abruzzo, del 5 dicembre 2018. Con il suddetto intervento sono state stanziare risorse per la messa in sicurezza attraverso opere di protezione antiersiva del torrente Lavino e per il ripristino della funzionalità della Via Chiuse. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta nell'ottobre del 2019, mentre il decreto del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi è del marzo 2021. Ulteriormente, risulta dalla medesima piattaforma l'intervento denominato «Mitigazione rischio idrogeologico e opere di consolidamento in via Valle», finanziato con settecentocinquanta mila euro (€ 750.000) e programmato con il DPCM 02.12.2019, che prevede la realizzazione di paratie, di muri di sostegno e drenaggi.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di utilizzare i fondi assegnati alla misura PNRR di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 1.1, «Realizzazione di un sistema avanzato e integrato di previsione», la cui competenza per l'attuazione afferisce al Ministero della transizione ecologica, fa presente che le strutture preposte stanno operando al fine di definire i contenuti progettuali del sistema di monitoraggio integrato, tra le cui componenti vi è quella riguardante il dissesto idrogeologico, tenendo in debita considerazione le esigenze prioritarie rappresentate dai territori, con particolare riguardo a quelli delle regioni meridionali.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita, richiama l'attenzione sul fatto che le problematiche oggetto dell'interrogazione interessano una parte significativa della popolazione del comune di Lettomanoppello (circa 900 persone) e che, inoltre, le cause dei movimenti franosi in questione – legate alla dispersione idrica – costituiscono un fenomeno che ha significativi precedenti nella storia della Regione Abruzzo, risultando in ragione di ciò evidente l'esigenza di una particolare e sollecita attenzione da parte degli organi competenti circa l'implementazione di tutte le misure di tutela al riguardo necessarie.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente MORONESE comunica che i contenuti del decreto-legge n. 38 del 2022 – il cui disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 2599) è all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva – sono stati trasposti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 (Atto Senato n. 2564), in questo momento all'esame dell'Aula del Senato.

Risulta pertanto inutile che la Commissione proceda alla trattazione in sede consultiva dell'Atto Senato n. 2599 citato.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 12 maggio 2022

**Comitato IV**

**Influenza e controllo criminali sulle attività  
connesse al gioco nelle sue varie forme**

**Riunione n. 18**

*Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)*

*Orario: dalle ore 14,13 alle ore 16,25*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 12 maggio 2022

**Plenaria  
221<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**URSO**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale Stanzione**

Il Comitato procede all’audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale STANZIONE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il senatore CASTIELLO (*M5S*).

Il professore STANZIONE ha quindi svolto l’intervento di replica.

*La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 11.*

**Audizione dell’Amministratore delegato di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., dottore Carlo Fuortes**

Il Comitato procede all’audizione dell’Amministratore delegato di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., dottore Carlo FUORTES, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*M5S*), DIENI (*M5S*) e VITO (*FI*).

Il dottore FUORTES ha quindi svolto l’intervento di replica.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico**

Giovedì 12 maggio 2022

**Plenaria**

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*È presente, in videoconferenza, l'avvocato Chiara Sambaldi, co-direttore dell'Osservatorio Permanente su Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes.*

*È presente altresì l'onorevole Riccardo Pedrizzi, collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARINO (IV-PSI) avverte che, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento della Commissione, della seduta verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

*AUDIZIONE DEL CO-DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SU GIOCHI, LEGALITÀ E PATOLOGIE DELL'EURISPES*

Il PRESIDENTE introduce l'avvocato Chiara Sambaldi, co-direttore dell'Osservatorio Permanente su Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes.

L'avvocato SAMBALDI si sofferma sul tema del confronto tra la normativa nazionale e quella comunitaria in materia di gioco.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare l'avvocato Sambaldi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 735 di domenica 8 maggio 2002, 14ª seduta delle Commissioni Finanze e tesoro (6ª) e Industria, commercio, turismo (10ª), a pag. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

– *dopo il decimo paragrafo, aggiungere le seguenti:* «Il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, i commi 2-ter e 2-quater dell'emendamento 36.27 (testo 3). Rileva altresì che sul comma 2-ter la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.»;

– *all'inizio dell'undicesimo paragrafo, alla prima riga, prima delle parole:* «Il senatore MONTANI» *aggiungere* «Pertanto,»;

– *all'inizio dell'undicesimo paragrafo, alla seconda riga, dopo le parole:* «pubblicato in allegato,» *aggiungere* «anche».